



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato n.1 al Decreto assessoriale n. 1731/DecA/59 del 23.09.2011

Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori
di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 73/09



ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento nazionale

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007), modificato con decreto 22 gennaio 2009 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 2009);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

“Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”
(G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale

- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 di “Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979”.
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 “Siti Natura 2000 della Regione Sardegna”; Allegato 4 “Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale.
- Deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. (BURAS 28 giugno 2008 n. 21)

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Elenco delle Zone di Protezione Speciale vigenti in Sardegna:

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito	Superficie (Ha)
1	ITB010001	Isola Asinara	9670
2	ITB010008	Arcipelago La Maddalena	20956
3	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres	400
4	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino	1290
5	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo	4053
6	ITB013019	Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro	18175
7	ITB013044	Capo Caccia	4178
8	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri	21077
9	ITB020014	Golfo di Orosei	28942
10	ITB021103	Monti del Gennargentu	44716
11	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	23488
12	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta	8216
13	ITB023049	Monte Ortobene	2151
14	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali	19578
15	ITB023051	Altopiano di Abbasanta	20103
16	ITB033036	Costa di Cuglieri	2853
17	ITB030039	Isola Mal di Ventre	375
18	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia	304
19	ITB034004	Corru S'Itiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi'	2651
20	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori	296
21	ITB034006	Stagno di Mistras	713
22	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus	481
23	ITB034008	Stagno di Cabras	3629
24	ITB040026	Isola del Toro	63
25	ITB040081	Isola della Vacca	60
26	ITB043025	Stagni di Colostrai	1905
27	ITB043026	Isola Serpentara	134
28	ITB043027	Isola dei Cavoli	173
29	ITB043028	Capo Carbonara e Stagno di Notteri - Punta Molentis	855
30	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone	1782
31	ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San Pietro	1909
32	ITB043054	Campidano Centrale	1564
33	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli	40458
34	ITB043056	Giara di Siddi	967
35	ITB044002	Stagno di Molentargius	1383
36	ITB044003	Stagno di Cagliari	3559
37	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu	3123

Amministrazione responsabile: Assessorato regionale Difesa dell'Ambiente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- a) Gli interventi strutturali ricadenti all'interno delle ZPS se elencati negli allegati A e B della DGR n. 5/11 del 15.02.2005, così come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 in ottemperanza al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" GURI n. 24 del 29.01.2008 - S.O. n. 24) sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale secondo le disposizioni ivi previste.
- b) Gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno delle ZPS sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.
- c) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS comprese in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta.
- d) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS non comprese in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione delle ZPS.

In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 2009/147/CE (Atto A 1), si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e s.m.i. relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", modificato con decreto 22 gennaio 2009".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento nazionale

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- Legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 - Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie. (BURAS 27 luglio 2000, n. 23)
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006 di approvazione del Piano di tutela delle acque. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”, con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna”, resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - “Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità”. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
- Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10 dicembre 2008 – Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”.
- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 25 febbraio 2010, n. 1 "Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna";
- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

giugno 2010, n. 1 "Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1"

Amministrazione responsabile: Presidenza della Regione - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del DLgs n. 152/2006) fatto salvo per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche (comma 1 e 4 art. 124 del DLgs n. 152/2006) e le acque reflue a queste assimilate provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura (lettera a comma 7 art. 101 del DLgs n. 152/2006). Come disposto dall'art. 13 comma 3 della Disciplina Regionale degli scarichi DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, le aziende di cui all'art. 101 comma 7 lettera b) del DLgs n. 152/2006 sono comunque soggette ad autorizzazione anche nel caso in cui recapitano i reflui assimilati in rete fognaria.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del DLgs n. 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del DLgs n. 152/2006) qualsiasi immissione effettuata



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del DLgs n. 152/2006 e art. 13 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue urbane, ivi comprese le acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in rete fognaria, nei corpi idrici superficiali o a riutilizzare il refluo affinato nel rispetto dei vincoli sulle distanze dal più vicino corpo idrico superficiale e dei criteri e dei valori limite di cui all'art. 14 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008.

E' vietato lo scarico di acque reflue industriali sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi destinati al riutilizzo e per gli scarichi per i quali sia accertata, da parte dell'autorità competente, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in fognatura o in corpi idrici superficiali. Resta fermo, comunque, il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs n. 152/2006.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).



Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n 38 del 15 febbraio 1992).

Recepimento regionale

- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
- Delibera della Giunta Regionale n. 32/71 del 15 settembre 2010 “Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”. (BURAS del 9 ottobre 2010, n. 30)

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell'Ambiente.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto A3 in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none">– formulario di identificazione dei fanghi;– autorizzazione allo spandimento;– registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);– notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.



Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006. Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).

Recepimento regionale

- Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 14/16 del 4 aprile 2006, all'interno del quale vengono indicate le zone vulnerabili, le zone potenzialmente vulnerabili e le zone scarsamente vulnerabili. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 “Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3)
- Delibera della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”.
 - Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”. (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)
 - Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” Art. 51 c. 1 lett. d), in merito all'attribuzione delle funzioni di ricevimento delle comunicazioni per l'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati. (BURAS 20 giugno 2006, n. 20)
 - Decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale “Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006”. (BURAS 18 agosto 2006, n. 27)
 - Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale “Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo”. (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)
 - Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”, con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna”, resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - “Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità”, tra le quali rientrano le attività connesse all'attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
 - Determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 09.05.2007 dei Direttori Generali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

dell'art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d'azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17)

- Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008 recante Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi", art. 11 "Utilizzazione agronomica": per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all'emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, dall'art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall'art. 15 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34. (BURAS 19 febbraio 2009, n. 6, S.S. n. 6)
- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili", art. 15 relativo all'utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo, per quanto non in contrasto con le norme successivamente emanate. (BURAS 11 febbraio 1997, n. 5). Testo integrato con il Decreto Assessoriale 23 giugno 1997 n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997, n. 21) e con il Decreto Assessoriale 19 dicembre 1997 n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997, n. 39).
- Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2008 , n. 72/12 (BURAS 19 febbraio 2009 n. 6) relativa alla modifica del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006.

In tale deliberazione, in sintesi, è previsto esplicitamente che in caso di conferimento attraverso autobotte all'impianto di depurazione il preliminare pretrattamento tendente ad eliminare la frazione solida (croste, paglia, sabbie ect.) può essere fatto anche nell'area del predetto impianto.

Le aziende dovranno, inoltre, sottoscrivere un accordo formale con il gestore dell'impianto nel quale si attesta la destinazione del sottoprodotto all'utilizzo in azienda oltre all'impegno relativo al ritrasporto dello stesso sottoprodotto. Qualora, invece, l'azienda conferente il refluo mediante autobotte non sottoscriva l'impegno al ritrasporto e riutilizzo del sottoprodotto, alla stessa saranno addebitati i costi in base alla qualità del refluo conferito più quello derivante dal



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

costo di smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di separazione solida.

- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 25 febbraio 2010, n. 1 "Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna";
- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 3 giugno 2010, n. 1 "Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1"
- Delibera della Giunta Regionale n. 30/14 del 3 agosto 2010 "Riesame e revisione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006). Art. 5, paragrafo 7, della Direttiva 91/676/CEE. Proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 92, comma 8, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006.". Approvazione della proroga del Piano fino al 30 giugno 2011 ed entro il 30 novembre 2011 riesame ed eventuale rielaborazione del Programma d'Azione.

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE

La zona individuata è quella relativa alla cartografia allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3). L'inquadramento geografico corrispondente è dato da un'area che si estende per circa 55 kmq nel settore settentrionale del Campidano, ricadente interamente nel territorio comunale di Arborea, e delimitata a nord dallo Stagno di S'Ena Arrubia, ad est dal Canale delle Acque Medie, a sud dal Rio Mogoro e dagli Stagni di San Giovanni e di Marceddi ed a ovest dalle acque del Golfo di Oristano e degli Stagni di Corru S'Ittiri e Pauli Pirastu.

Amministrazioni e Organismi cui è demandata l'alta sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione ed efficacia del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea

- Alla Regione è riservata l'alta sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea attraverso un apposito Organismo costituito dal Direttore Generale della Presidenza – "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna" e dal Direttore Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Tale organismo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni si avvale del Tavolo di lavoro permanente di cui alla deliberazione G.R. n. 4/13 del 31.01.2006.

- Alla Provincia di Oristano e al Dipartimento di Oristano dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) è demandata la definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con DGP n. 238 del 14/11/2006. Alla Provincia di Oristano è demandato il controllo sugli adempimenti tecnico-amministrativi a carico delle aziende agricole e l'applicazione delle relative sanzioni, ed all'ARPAS - Dipartimento di Oristano è demandato il monitoraggio ambientale, così come definito nel PMC.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma del titolo V del DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", e da quanto stabilito dal Programma d'Azione approvato con DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006 e ss.mm.ii, e dalla normativa sopra menzionata, si distinguono, in sintesi, le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).



Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) , modificato con decreto 22 gennaio 2009 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 2009);
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GURI n. 197 del 24 agosto 2010. Suppl. O. n. 205)

Recepimento regionale

- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 "Siti Natura 2000 della Regione Sardegna"; Allegato 4 "Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).

- Delibera della Giunta Regionale n. 30/41 del 2 agosto 2007 "Approvazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS predisposti dagli Enti Locali in attuazione del bando ai sensi del POR Misura 1.5 - Rete ecologica regionale", con la quale viene dato mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente per l'approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000;
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 4 "Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 5 "Istituzione del Parco naturale regionale "Molentargius - Saline". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale". Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. (BURAS 28 giugno 2008 n. 21)

1. ITB010001 Isola Asinara
2. ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio
3. ITB010003 Stagno e ginepreto di Platamona
4. ITB010004 Foci del Coghinas
5. ITB010006 Monte Russu
6. ITB010007 Capo Testa
7. ITB010008 Arcipelago La Maddalena
8. ITB010009 Capo Figari e Isola Figarolo
9. ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto
10. ITB010011 Stagno di San Teodoro
11. ITB010042 Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
12. ITB010043 Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
13. ITB010082 Isola Piana
14. ITB011102 Catena del Marghine e del Goceano
15. ITB011109 Monte Limbara
16. ITB011113 Campo di Ozieri e Pianure tra Tula e Oschiri

17. ITB011155 Lago di Baratz - Porto Ferro
18. ITB012211 Isola Rossa - Costa Paradiso
19. ITB020012 Berchida e Bidderosa
20. ITB020013 Palude di Osalla
21. ITB020014 Golfo di Orosei
22. ITB020015 Area del Monte Ferru di Tertenia
23. ITB020040 Valle del Temo
24. ITB020041 Entrotterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone
25. ITB021101 Altopiano di Campeda
26. ITB021103 Monti del Gennargentu
27. ITB021107 Monte Albo
28. ITB021156 Monte Gonare
29. ITB022212 Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
30. ITB022214 Lido di Orri
31. ITB022215 Riu Sicaerba



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|-----------|--|
| 32. | ITB022217 | Su de Maccioni - Texile di Aritzo | 63. | ITB040031 | Monte Arcuentu e Rio Piscinas |
| 33. | ITB030016 | Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi | 64. | ITB040051 | Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau) |
| 34. | ITB030032 | Stagno di Corru S'Itiri | 65. | ITB040055 | Campu Longu |
| 35. | ITB030033 | Stagno di Pauli Maiori di Oristano | 66. | ITB040071 | Da Piscinas a Riu Scivu |
| 36. | ITB030034 | Stagno di Mistras di Oristano | 67. | ITB040081 | Isola della Vacca |
| 37. | ITB030035 | Stagno di Sale e Porcus | 68. | ITB041105 | Foresta di Monte Arcosu |
| 38. | ITB030036 | Stagno di Cabras | 69. | ITB041106 | Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus |
| 39. | ITB030037 | Stagno di Santa Giusta | 70. | ITB041111 | Monte Linas - Marganai |
| 40. | ITB030038 | Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa) | 71. | ITB041112 | Giara di Gesturi |
| 41. | ITB030039 | Isola Mal di Ventre | 72. | ITB042207 | Canale su Longuvresu |
| 42. | ITB030080 | Catalano | 73. | ITB042208 | Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore |
| 43. | ITB031104 | Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu | 74. | ITB042209 | A Nord di Sa Salina (Calasetta) |
| 44. | ITB032201 | Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu | 75. | ITB042210 | Punta Giunchera |
| 45. | ITB032219 | Sassu - Cirras | 76. | ITB042216 | Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci |
| 46. | ITB032228 | Is Arenas | 77. | ITB042218 | Stagno di Piscinni |
| 47. | ITB032229 | Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu | 78. | ITB042220 | Serra is Tres Portus (Sant'Antioco) |
| 48. | ITB032239 | San Giovanni di Sinis | 79. | ITB042223 | Stagno di Santa Caterina |
| 49. | ITB040017 | Stagni di Murtas e S'Acqua Durci | 80. | ITB042225 | Is Pruinis |
| 50. | ITB040018 | Foce del Flumendosa - Sa Praia | 81. | ITB042226 | Stagno di Porto Botte |
| 51. | ITB040019 | Stagni di Colostrai e delle Saline | 82. | ITB042230 | Porto Campana |
| 52. | ITB040020 | Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis | 83. | ITB042231 | Tra Forte Village e Perla Marina |
| 53. | ITB040021 | Costa di Cagliari | 84. | ITB042233 | Punta di Santa Giusta (Costa Rei) |
| 54. | ITB040022 | Stagno di Molentargius e territori limitrofi | 85. | ITB042234 | Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu) |
| 55. | ITB040023 | Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla | 86. | ITB042236 | Costa Rei |
| 56. | ITB040024 | Isola Rossa e Capo Teulada | 87. | ITB042237 | Monte San Mauro |
| 57. | ITB040025 | Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino | 88. | ITB042241 | Riu S. Barzolu |
| 58. | ITB040026 | Isola del Toro | 89. | ITB042242 | Torre del Poetto |
| 59. | ITB040027 | Isola di San Pietro | 90. | ITB042243 | Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera |
| 60. | ITB040028 | Punta S'Aliga | 91. | ITB042247 | Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu |
| 61. | ITB040029 | Costa di Nebida | 92. | ITB042250 | Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese) |
| 62. | ITB040030 | Capo Pecora | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell'Ambiente

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- a) Gli interventi strutturali ricadenti all'interno dei SIC se elencati negli allegati A e B della Del. G.R. n. 5/11 del 15 febbraio 2005, così come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 in ottemperanza al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" GURI n. 24 del 29.01.2008 - S.O. n. 24) sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale secondo le disposizioni ivi previste.
- b) Gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno dei SIC sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.
- c) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC compresi in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta.
- d) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC non compresi in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione dei SIC.

In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei SIC, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 92/43/CEE (Atto A5) a livello aziendale si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Attualmente risultano approvati i seguenti Piani di Gestione:

Attualmente risultano approvati i seguenti Piani di Gestione che non contengono impegni aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente Atto A5 e nel DM 17 ottobre 2007

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
1	ITB010006	Monte Russu	1.971	Aglientu, Santa Teresa di Gallura	62	30/07/2008
2	ITB010042	Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	7395	Alghero	55	30/07/2008

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
3	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	317	Arbus	20	28/02/2008
4	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu	2854	Arbus	56	30/07/2008
5	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	450	Aritzo e Belvi	106	26/11/2008
6	ITB022215	Riu Sicaderba	93,12	Arzana	101	26/11/2008
7	ITB010004	Foci del Coghinias	2.267	Badesi, Trinità d'Agultu, Vignola, Valledoria	64	30/07/2008
8	ITB020040	Valle del Temo	1947	Bosa, Suni	11	13/02/2009
9	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Buggerru Portixeddu	625	Buggerru	59	30/07/2008
10	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano	14.984	Bultei, Anela, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illorai, Bolotona, Lei, Silanus	22	28/02/2008
11	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano	713	Cabras, Oristano	108	26/11/2008
12	ITB030039	Isola di Mal di Ventre SIC	375	Cabras	97	26/11/2008
13	ITB030080	Catalano	122	Cabras	97	26/11/2008
14	ITB032239	San Giovanni di Sinis	2,8	Cabras	108	26/11/2008
15	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu Laguna di Santa Gilla SIC	5928	Cagliari Capoterra Elmas Assemini	71	30/07/2008
16	ITB042208	Tra Punta Giò la Salina e Punta Maggiore	9,1	Calasetta	12	28/02/2008
17	ITB042209	A Nord di Sa Salina	4,7	Calasetta	12	28/02/2008
18	ITB042210	P. Giuchera	54	Calasetta, Sant'Antioco	12	28/02/2008
19	ITB040027	Isola di San Pietro	9275	Carloforte	10	13/02/2009
20	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	4,6	Castiadas, Muravera	69	30/07/2008
21	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi SIC	1279	Cagliari, Quartu Sant'Elena	102	26/11/2008
22	ITB042218	Stagno di Piscinni	443	Domus de Maria, Teulada	7	28/02/2008
23	ITB042230	Porto Campana	197	Domus de Maria	8	28/02/2008
24	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Suercone	23.487	Dorgali, Oliena, Orgosolo, Urzulei	6	28/02/2008
25	ITB010008	Arcipelago di la Maddalena	20.956	La Maddalena, Arzachena	8	13/02/2009
26	ITB010001	Isola dell'Asinara SIC	9669	Porto Torres	63	30/07/2008
27	ITB040030	Capo Pecora	3.847	Fluminimaggiore, Arbus	66	30/07/2008
28	ITB042237	Monte San Mauro	642	Gesico, Guasila, Guamaggiore	72	30/07/2008
29	ITB041112	Giara di Gesturi	6.393	Gesturi, Albagiara, Assolo, Genuri, Genoni, Gonnosnò, Nereci, Nuragus, Setzu, Sini, Tuili	92	06/11/2008
30	ITB042226	Stagno di Porto Botte	1.227	San Giovanni Suergiu, Giba e Masainas	13	28/02/2008
31	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnosa)	528	Gonnosa	100	26/11/2008
32	ITB040029	Costa di Nebida	8.438	Iglesias, Buggerru, Gonnosa, Portoscuso	99	26/11/2008
33	ITB021101	Altopiano di Campeda	4.668	Macomer, Bortigali, Sindia	23357/DEC.A/39	09/11/2009
34	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	9.290	Burcei, San Vito, Maracalagonis, Castiadas, Sinnai	21	20/05/2009
35	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia	520	Muravera, Villaputzu	9	28/02/2008
36	ITB042236	Costa Rei	0,52	Muravera	9	28/02/2008
37	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline	1151	Muravera	9	28/02/2008
38	ITB030036	Stagno di Cabras	4.806	Nurachi, Riola Sardo, Cabras	7	13/02/2009
39	ITB021156	Monte Gonare	796	Orani, Sarule	95	26/11/2008

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
40	ITB020013	Palude di Osalla	981	Dorgali, Orosei	14	28/02/2008
41	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano SIC	385	Santa Giusta, Palmas Arborea	25	28/02/2008
42	ITB010082	Isola Piana	510	Porto Torres	21	28/02/2008
43	ITB040028	Punta S'Aliga	691	Portoscuso, San Giovanni Suergiu	9	13/02/2009
44	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	11.487	Gonnosfanadiga, Guspini, Arbus	13	13/02/2009
45	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu SIC	30.353	Decimomannu, Villaspeciosa, Nuxis, Santadi, Teulada, Domus de Maria, Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Uta, Siliqua, Assemini, Capoterra	58	30/07/2008
46	ITB021107	Monte Albo	8.999	Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Siniscola	23	28/02/2008
47	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia SIC	279	Arborea, Santa Giusta	96	26/11/2008
48	ITB042207	Canale Su Longuvresu	7,9	Pula	10	26/02/2008
49	ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci	16		10	26/02/2008
50	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina	0,32		10	26/02/2008
51	ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru Geremeas (Mari Pintau)	136	Quartu	16	28/02/2008
52	ITB042223	Stagno di Santa Caterina	614	Sant'Antioco, San Giovanni Suergiu	107	26/11/2008
53	ITB010011	Stagno di San Teodoro	816	San Teodoro	12	13/02/2009
54	ITB030035	Stagno di Sale'e Porcus	697	S. Vero Milis, Riola Sardo	3	28/02/2009
55	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	594	S. Vero Milis	26	28/02/2008
56	ITB032219	Sassu Cirras	248	Santa Giusta	68	30/07/2008
57	ITB030037	Stagno di Santa Giusta SIC	1144	Oristano Santa Giusta	98	26/11/2008
58	ITB010007	Capo Testa	1.217	Santa Teresa	57	30/07/2008
59	ITB040025	Promontorio, Dune e Zona Umida di Porto Pino	2.705	Sant'Anna Arresi, Masainas, Teulada	11	28/02/2008
60	ITB040081	Isola della Vacca	60	Sant'Antioco	67	30/07/2008
61	ITB042225	Is Pruinis	95	Sant'Antioco	67	30/07/2008
62	ITB042220	Serra Is Tres Portus	258	Sant'Antioco	67	30/07/2008
63	ITB040026	Isola del Toro	63	Sant'Antioco	67	30/07/2008
64	ITB032201	Riu Sos Molinos-Sos Lavros-M. Urtigu	26	Santulussurgiu, Bonarcado	27	28/02/2008
65	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro	1.306	Sassari, Alghero	104	26/11/2008
66	ITB042234	Monti Mannu - Monti Ladu	199	Serrenti	24	28/02/2008
67	ITB020012	Berchida e Bidderosa	2.639	Orosei, Siniscola	15	28/02/2008
68	ITB042241	Riu S. Barzolu	284	Sinnai	30	28/02/2008
69	ITB040021	Costa di Cagliari	2612	Sinnai, Villasimius, Maracalagonis	29	28/02/2008
70	ITB010003	Stagno e Ginepreto di Platamona	1.618	Sorso, Sassari, Portotorres	70	30/07/2008
71	ITB010043	Coste e isolette a nord ovest della Sardegna	3731	Sassari, Stintino	19	28/02/2008
72	ITB010002	Stagno di Pilo e Casaraccio	1879	Stintino, Sassari	5	28/02/2008
73	ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri SIC	5699	Terralba, Arborea, Arbus, Guspini	18	28/02/2008
74	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada	3713	Teulada	103	26/11/2008
75	ITB022214	Lido di Orri	485	Tortolì	105	26/11/2008
76	ITB012211	Isola Rossa-Costa Paradiso	5.409	Trinità d'Agultu e Vignola, Aglientu	60	30/07/2008
77	ITB041111	Monte Linas-Marganai	23626	Domusnovas, Iglesias, Arbus, Gonnosfanadiga, Fluminimaggiore, Villacidro	61	30/07/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
78	ITB020041	Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marangiu e Porto Tangone	29.634	Villanova Monteleone, Bosa, Montresta, Monteleone Rocca Doria, Romana, Padria, Alghero	93	06/11/2008
79	ITB040017	Stagno di Murtas e S'Acqua Durci	745	Villaputzu	4	28/02/2008
80	ITB040020	Isola dei Cavoli Serpentara e Punta Molentis	3.427	Villasimius	28	28/02/2008
81	ITB040055	Campu Longu	107	Villasimius	17	28/02/2008
82	ITB032228	Is Arenas			DGR 20/1	28/04/2009
83	ITB031104	Media Vale del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu			11	11/05/2010
84	ITB032228	Is Arenas			23	09/08/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Recepimento regionale

- Decreto del Presidente della Regione N. 28 del 28 febbraio 2011 su "Misure sanitarie negli allevamenti suini per la lotta contro la trichinellosi e le pesti suine"

Amministrazione responsabile: Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - RAS

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola con allevamenti suinicoli:

- A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
 - A2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1°luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Amministrazione responsabile: Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - RAS

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola con allevamenti bovini e/o bufalini:

A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL E IN BDN PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
- Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Amministrazione responsabile: Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – RAS

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola con allevamenti di ovini e/o caprini.

A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL E IN BDN PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale,, da registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione individuale anche in BDN delle matricole dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi). La registrazione delle movimentazioni in BDN è obbligatoria entro 7 giorni dall'evento.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
Per i capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
- C.3 Per i nati dopo il 01/01/2010: i capi ovicaprini devono essere identificati con 2 mezzi di identificazione: un mezzo elettronico associato al bolo ruminale/marca, ed una marca auricolare o un tatuaggio recanti la stessa matricola attribuita dalla BDN.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3 - A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE n. 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 ha abrogato la Direttiva 91/414/CEE.

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179).

Recepimento regionale:

- Delibera della Giunta Regionale n. 13/1 del 30/04/2002 "Individuazione delle autorità e uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita e dell'autorizzazione all'acquisto, nonché modalità di attivazione flussi informativi dei dati sul commercio ed utilizzazione degli stessi ai sensi del DPR 290/01".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006 "Approvazione registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari"



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

(BURAS del 20 giugno 2006, n. 20).

- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1246/DecA/45 del 26 maggio 2008 "Rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, ai sensi del DPR 23 aprile 2001 n. 290 (BURAS del 9 giugno 2008, n. 19).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

- Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) di cui all'allegato "A" al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006.
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
- disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01; questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

E' vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d'azienda¹ e agli animali d'acquacoltura di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.

E' inoltre vietata:

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo ufficiale;
- l'immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;

¹ Animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- l'immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati;
- l'immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi di trattamento, l'uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.

Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modi fiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Recepimento regionale

- Determinazione del direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 357 del 20 aprile 2006 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 2334 del 28 luglio 2005 recante linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento CE 178/2002;
- Determinazione del direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 42 del 2/2/2010 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 253 del 17 dicembre 2009 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 853/2004;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Determinazione del direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 815 del 22/9/2010 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 59 del 29/4/2010 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 852/2004;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/36 del 14/12/2010 recante Linee Guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Devono quindi essere in grado di individuare il soggetto o l'impresa da cui hanno ricevuto un prodotto e le imprese a cui hanno ceduto il prodotto, l'alimento o il mangime. A tale scopo devono sviluppare adeguati sistemi di rintracciabilità interna.

Devono garantire che negli stabilimenti da essi controllati gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.

Essi sono anche responsabili delle procedure di ritiro dei prodotti alimentari nel caso avessero motivo di ritenere che gli alimenti da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non siano conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.

Le aziende agricole vengono interessate come fonte di produzione primaria e devono contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti periodi di ritiro dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse; la somministrazione di medicinali veterinari deve essere effettuata ai sensi della normativa pertinente, rispettando, in modo particolare, i tempi di sospensione e che gli animali sottoposti a trattamento farmacologico siano adeguatamente identificati oppure separati da quelli in mungitura;
 - iv. ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- ii. le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. pulizia della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, ad una temperatura non superiore a 8° C, in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente. L'osservanza dei requisiti termici predetti non è obbligatoria quando il latte è trasformato entro le 2 ore successive alla fine della mungitura;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita.

Inoltre, i **titolari degli allevamenti di bovini da latte** la cui produzione è destinata all'ottenimento di latte alimentare sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilità che deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze.

A tal fine si devono dotare di un «Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte» che deve contenere tutte le informazioni previste dal Decreto Ministeriale 27 maggio 2004 e che deve consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.

Per la stesura del Manuale si devono avvalere delle "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" previste dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2005.

Il Manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione.

Il Manuale e la documentazione deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Nel caso ci si avvalga di un manuale su supporto informatico devono essere garantite la non contraffazione delle registrazioni, la visione a video, la stampa, l'archiviazione e la protezione da smarrimenti o deterioramenti dei dati relativi alla rintracciabilità.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento regionale

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. A/4 del 29.04.2009 su "Piano Regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi e di selezione genetica negli ovini per il periodo 2009-2012", articolo 3.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/2005, allegato IV, par. II, è vietata la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi, proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono.

E' vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine.

Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti. In ogni caso l'allevatore è tenuto a sottoporre a controllo gli animali morti di età superiore ai 18 mesi qualora la causa della morte non sia attribuibile direttamente ad altre cause. Il livello minimo di tale sorveglianza attiva, ai sensi del D.A.I.S. N.A/4 del 29.04.2009, è di almeno 3 capi/anno.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni, alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: NOTIFICA DELLE MALATTIE

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3

Recepimento nazionale

- Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006 S.O. n. 210).

Recepimento regionale

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 21.10.2009 su "Notifica delle malattie infettive e trasmissibili animali".

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e a tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni, alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3

Recepimento nazionale

- D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

La Regione Sardegna attua un piano di eradicazione delle pesti suine secondo quanto stabilito con:

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 33, del 06.07.2010 "Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica -Anno 2010".
- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale N. 54 del 09 novembre 2010 su "Piano regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino".

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie sotto menzionate deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

– Febbre della Valle del Rift

Il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie impartitegli dal veterinario ufficiale al fine di evitare la propagazione della malattia.

Gli allevatori di suini sono tenuti a denunciare come sospetto di peste suina anche qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto non chiaramente imputabile ad altre cause.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento nazionale

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).

Recepimento regionale

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 8 del 19 marzo 2010 su "Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini - Anno 2010"

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini deve essere denunciato obbligatoriamente ed immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio.

In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure atte a limitare la diffusione della malattia, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso, deve comunque applicare le seguenti disposizioni:

- il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
- l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ELENCO "C"

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Tutte le aziende che allevano bovini, devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall'indirizzo produttivo dell'azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

- nessun vitello di età superiore alle otto settimane può essere chiuso in un recinto individuale, tranne nel caso in cui un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento richieda il suo isolamento in vista di un trattamento idoneo; in questo caso le dimensioni del recinto individuale devono essere appropriate alle dimensioni dei vitelli e consentire loro un contatto diretto visivo con gli altri vitelli;
- ogni vitello allevato in gruppo, deve disporre, a seconda del peso di una superficie minima di spazio libero regolamentare. Tali disposizioni non si applicano ai vitelli mantenuti presso la loro madre per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

l'allattamento;

- devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, riguardanti:
 - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione;
 - le caratteristiche delle apparecchiature e dei circuiti elettrici e ispezione degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute ed il benessere dei vitelli;
 - la sistemazione dei locali: ogni vitello deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà;
 - le caratteristiche degli attacchi che vengono utilizzati per legare i vitelli;
 - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
 - l'ispezione almeno due volte al giorno degli animali allevati in locali di stabulazione e almeno una volta al giorno degli animali allevati all'esterno: i vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure e se del caso devono essere esaminati da un veterinario;
 - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
 - l'alimentazione quotidiana dei vitelli fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque entro le prime sei ore di vita.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;
- b. ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m² e 2,25 m². Le superfici libere variano comunque a seconda della consistenza del gruppo;
- c. devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;
- d. sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
- e. le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione non sono obbligatorie per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- f. il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di concorrenti;
- g. per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di alimenti voluminosi o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- h. i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- i. devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, riguardanti:
 - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni;
 - la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
 - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
 - l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
 - le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
 - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
 - l'alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
 - le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

Alcune disposizioni specifiche dell'allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.

I Requisiti di cui ai punti b. c. e. sono validi per tutte le aziende che iniziano l'attività o vengono adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1992 e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per tutte le aziende.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

- **personale:** gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
- **controllo:** tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali.
- **registro:** il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.
- **libertà di movimento:** anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni.
- **fabbricati e locali di stabulazione:** i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

- **mangimi, acqua e altre sostanze:** agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.
- **mutilazioni:** gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali il mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale.
- **procedimenti di allevamento:** non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale.
- **animali da pelliccia:** devono essere allevati a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere ed i bisogni etologici degli animali.

Tali obblighi sono validi per gli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.